



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio
Provincia di Pistoia

Sede legale: Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)
C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473 - [PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it](mailto:unionecomuniappenninopistoiese@pec.it)

DETERMINAZIONE Numero 305 del 09-07-2026

SERVIZIO FORESTAZIONE

OGGETTO:	RACCOLTA MIRTILLI ANNO 2026. AVVIAMENTO CAMPAGNA 2026.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, firmato in data 02/04/2013 e lo Statuto della stessa pubblicato sul BURT n. 17 del 24/04/2013 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 4 del 30.12.2025 con il quale viene individuato il sottoscritto Dott. For. Francesco Benesperi quale Responsabile dell'Area "Forestazione";

VISTA la L.R. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 48 del 27.06.1994 “Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore”;

RICHIAMATO l'art.40 bis della L.R. 39/00 il quale dispone che fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art.40 dalle Unioni di Comuni di cui all'allegato D bis della L.R. 22/2015 restano in vigore i regolamenti provinciali relativi alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni in materia di Forestazione;

VISTO il Regolamento provinciale per la raccolta dei mirtilli, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 29.05.2014, ove si rimanda a specifici atti dirigenziali al fine di attuare le campagne annuali;

VISTA e RICHIAMATA la determina n.264 del 09.06.2026 “*Raccolta mirtilli anno 2026. Approvazione modulistica*” con la quale si approvano i moduli e le modalità per chiedere l’autorizzazione all’uso della rastrellina per la raccolta mirtilli nei territori di competenza, secondo quanto disposto dalla normativa regionale e Regolamento Provinciale;

RICHIAMATA la L.R. n. 39 del 21.03.2000 e s.m.i. “Legge Forestale della Toscana” in particolare l'articolo n. 63 "Raccolta dei prodotti secondari del bosco" ove si stabilisce che:

- (comma 1) i mirtilli sono considerati prodotti secondari del bosco;
- (comma 3) la raccolta dei mirtilli, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta Regionale;
- (comma 4) la raccolta dei mirtilli deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. E' comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e

pettini;

- (comma 5) chi raccoglie, a fini di commercio, i mirtilli, può essere autorizzato dagli Enti competenti ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale della Regione (di seguito P.A.F.R.), è soggetta a concessione;
- (comma 5 bis) l'autorizzazione di cui al comma 5, può essere rilasciata anche ai residenti che raccolgono per uso personale;
- (comma 6) la raccolta dei mirtilli è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario o il possessore del fondo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 19/03/2001, avente come oggetto " L.R. 21/03/200 n. 39 - art 63. *Approvazione dei limiti di raccolta dei prodotti secondari del bosco.*" con la quale si stabilisce che al fine di non compromettere, attraverso un prelievo eccessivo, lo stato e la capacità produttiva delle popolazioni naturali il limite di raccolta giornaliera di mirtilli, per uso personale e per persona è di Kg. 2 (due);

RICHIAMATO l'art 3 comma 1 del Regolamento provinciale per la raccolta dei mirtilli, di cui in premessa, ritenuto di semplificare le modalità di raccolta per uso personale entro il limite di 2 Kg. giornalieri a persona nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, stabilendo sufficiente che il raccogliitore possa esibire agli addetti al controllo un documento di identità e la ricevuta attestante il pagamento di € 5,00 con la seguente indicazione e causale: nome, cognome, data di nascita, causale di pagamento: "Raccolta mirtilli nel P.A.F.R. fino a 2 kg. al giorno anno 2026";

RICHIAMATO l'art. 63 comma 4) della L.R. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" e s.m.i. che vieta il danneggiamento della pianta di mirtillo e degli altri arbusti che danno luogo a "prodotti secondari del bosco";

RILEVATO che nello specifico caso del mirtillo selvatico, anche l'asportazione di frutti acerbi è suscettibile di produrre danneggiamenti a carico dei tessuti vegetativi della pianta e che pertanto tale azione ricade nell'ambito delle fattispecie vietate dall'art. 63 comma 4) di cui sopra;

VISTO e RICHIAMATO l'art.2 comma a) del Regolamento per la raccolta dei mirtilli di cui sopra il quale stabilisce che la raccolta a fini di commercio è di norma consentita in tutto il territorio della Provincia di Pistoia nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 30 settembre di ogni anno;

DATO ATTO che le condizioni meteorologiche hanno determinato una diffusa anticipazione del grado di maturazione dei frutti nel territorio di competenza;

RITENUTO pertanto di anticipare al 20 luglio 2026 l'apertura della raccolta dei mirtilli su tutto il territorio di competenza;

RITENUTO opportuno ai fini della salvaguardia dei vaccineti naturali estendere il termine suddetto per la raccolta anche a tutte le categorie di raccoglitori richiamate "Regolamento per la raccolta dei mirtilli" di cui in premessa;

RICHIAMATO l'art.4 del Regolamento per la raccolta dei mirtilli;

VISTA la delibera di Consiglio n. 31 del 18.12.2025 "Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione";

DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono presupposto delle procedure;

VISTO l'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. D) del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

- 1) **di** stabilire, l'apertura della campagna di raccolta mirtilli a fini di commercio e per uso personale dal 20 luglio 2026 al 30 settembre 2026;
- 2) **che** i termini di durata della stagione di raccolta sono estesi anche a tutte le categorie di raccoglitori richiamate nel "Regolamento per la raccolta dei mirtilli" di cui in premessa;
- 3) **che** la raccolta del mirtillo è comunque subordinata alla effettiva maturazione del frutto, al fine di evitare danneggiamenti ai tessuti vegetativi della pianta, in applicazione dell'art. 63 comma 4) della L.R. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana";
- 6) **di dare atto** che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
- 7) **di assumere** da parte di questo Servizio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- 8) **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio Online del Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese;
- 9) **di trasmettere** il presente atto ai soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, competenti al controllo sul territorio del rispetto della normativa richiamata in premessa e di quanto disposto da questo Ente, applicando le sanzioni previste;
- 10) **di pubblicare**, i dati relativi al presente provvedimento secondo quanto stabilito degli artt. 23 e 24 del D. Lsg.vo 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente;

il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle procedure.

Il Responsabile del Servizio
BENESPERI FRANCESCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati dell' Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.